

Sentenza: n. 1/2019 del 21 novembre 2018.

Materia: concessioni demaniali marittime

Parametri invocati: art. 117, comma primo e comma secondo, lettera e)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative).

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Sintesi: La legge della Regione Liguria n. 26 del 10 novembre 2017, ha come obiettivo quello di stabilire “adeguate garanzie per la conservazione del diritto alla continuità delle concessioni in atto”. E ciò al fine di “tutelare l’organizzazione sociale delle aree costiere”, di “garantire la continuità aziendale delle attività che operano sulla base di un titolo concessorio attualmente vigente”, di “assicurare la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del d.l. 194 del 2009 convertito dalla legge 25 del 2010” e, infine, di “mantenere il livello attuale di presidio delle aree demaniali marittime nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina”.

L’art. 2, rubricato “Concessioni demaniali vigenti” dopo aver previsto, al comma 1, la tutela del “principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale”, stabilisce, al comma 2 censurato, che “alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative attualmente vigenti, è riconosciuta l’estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il Presidente del consiglio dei ministri lamenta che l’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017 contrasta con l’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost. in quanto vi è una “ingiustificata e insuperabile barriera all’ingresso dei nuovi entranti nel mercato”, alla quale, senza neppure distinguere tra situazioni di interesse transfrontaliero e situazioni che ne siano prive, darebbe appunto luogo “l’indiscriminata” proroga di trenta anni delle concessioni in atto, quale disposta dalla norma censurata.

La Corte dichiara la fondatezza della questione, in relazione al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

L’ enunciata finalità di tutelare l’affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali, non vale ad escludere il vulnus arrecato dalla disposizione in esame alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza.

Come, infatti, anche di recente ribadito dalla sentenza n. 118 del 2018 (in linea con le precedenti sentenze n. 157 e n. 40 del 2017), la tutela dell’affidamento degli operatori balneari riguarda una “sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle

concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni”, per la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui “criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo”, i quali “devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.”.

La Corte si richiama infine alla propria giurisprudenza, in quanto già con la sentenza n. 171 del 2013, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 30 luglio 2012, n. 24 proprio della medesima Regione Liguria, recante “Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate”, nella parte relativa ad altra fattispecie di proroga automatica di concessioni del demanio marittimo.

L’illegittimità costituzionale dell’esaminato art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017, coinvolge, nella correlativa declaratoria, anche le connesse disposizioni di cui al comma 1 (che fissa l’ambito di operatività della proroga ex lege) e al comma 3 del medesimo art. 2 (che demanda ai Comuni di comunicare l’estensione della durata della concessione ai rispettivi titolari).

Il Presidente del consiglio dei ministri lamenta anche l’illegittimità dell’art. 4, rubricato “Durata della concessione demaniale marittima”, che stabilisce, al comma 1 denunciato, che “la durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un’equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni”.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte per l’art. 2, la Corte ritiene fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La fissazione di una durata minima (20 anni) e massima (30 anni) delle “nuove” concessioni demaniali viene a disciplinare, infatti, un oggetto, cioè la durata, appunto, dell’affidamento in concessione, che è riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza. E su tale materia incide, per di più, in modo particolarmente accentuato, in ragione della eccessiva estensione della durata delle concessioni in atto, poiché, anche alla luce del diritto europeo, “durate eccessive stimolano gestioni inefficienti” (sentenza n. 176 del 2018).

La Corte pertanto dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, della legge Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative).